

# UNIPOL ASSICURAZIONI

## POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 758/65/37870281

**Contraente: SISCOS**

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, conferenze e corsi di formazione in Italia e all'estero per la promozione e l'approfondimento di temi della cooperazione allo sviluppo, realizzazione di progetti ed interventi di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, di cui all'art. 2, comma 3, punto e) della legge 26/02/1987 n° 49, tramite l'impiego di volontari in servizio civile, cooperanti (artt 31 e 32 della medesima legge), propri dipendenti ed operatori e quant'altro di simile ed attinente alle attività descritte anche se svolto da enti ed organizzazioni di cooperazione che operano nello spirito della suddetta legge pur non avendo richiesto l'idoneità necessaria per partecipare ai programmi di cooperazione allo sviluppo approvati dal Ministero degli Affari Esteri.

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Organismo e/o il Singolo Assicurato nonché i singoli Dipendenti e/o Appartenenti a detto Ente di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Organismo e/o al Singolo Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

b) Assicurazione delle responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Organismo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile,

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti. La garanzia si intende estesa ai lavoratori parasubordinati di cui all'art.5 del D.L. n.38 del 23.02.2000.

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge n.222 del 12.06.1984.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza. La Società non potrà rivalersi, sul responsabile o corresponsabile dell'evento dannoso, dell'indennizzo da essa pagato al terzo, salvo quanto previsto dal capoverso che segue.

La garanzia si intende operante per la qualifica di "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione" per la Responsabilità Civile personale a Lui incombente ai sensi del D.L. 626 del 19/9/94 e del D.L. 494/96.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

**1) Volontari, Cooperanti e Operatori**

I volontari in servizio civile, i cooperanti e gli operatori che partecipano alle attività oggetto dell'assicurazione sono equiparati ai dipendenti agli effetti delle garanzie che seguono.

**2) Danni causati dai non dipendenti che partecipano ai lavori.**

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" la garanzia viene prestata per i danni provocati da persone delle cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 C.C.

**3) Danni subiti dai non dipendi che partecipano ai lavori**

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" sono considerati terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipano occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o delle cui opera l'Assicurato si avvalga. La copertura non vale qualora l'Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

**4) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetto all'obbligo dell'assicurazione INAIL**

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D P R 30 giugno 1965 n° 1124, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

**5) Committenza auto**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P R A ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

**6) Attività complementari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio di attività dopo-lavoristiche.

**7) Responsabilità civile personale di quadri dirigenti e dipendenti**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti lavoratori subordinati del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimi previsti per la R.C.O..

**8) Esclusione del diritto di rivalsa**

La società Assicuratrice, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'assicurato per legge – rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori dell'Assicurato, autori del fatto dannoso, ove questi fossero ritenuti responsabili.

**9) Estensione territoriale**

A parziale deroga dell'art.14 delle "norme che regolano l'assicurazione", la garanzia è estesa i danni che avvengono in tutto il mondo, fatta eccezione per i paesi trovantisi in stato di guerra dichiarata. Questa estensione di garanzia è prestata con franchigia di Euro 500,00= per sinistro limitatamente ai paesi in via di sviluppo.

**10) Persone considerate terzi**

Agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso terzi, si precisa che sono considerati terzi gli allievi, gli ospiti, gli assistiti, i dipendenti appartenenti all'Organismo contraente nonché i collaboratori occasionali ed i volontari.

**11) Risarcimento danni**

Per quanto riguarda il risarcimenti dei danni subiti e/o causati all'estero, l'Assicurato dovrà fornire la relativa documentazione vistata dall'ambasciata o Consolato d'Italia, o in loro mancanza, dalle autorità locali.

**12) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- Da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- Da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

**13) Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività dell'Ente**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio delle attività istituzionali delle singole O.N.G. compreso a titolo esplicativo ma non limitativo l'esercizio di istituti con o senza convitti, asili, scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole professionali, attività commerciali gestite dal contraente o da soggetti ad esso collegati, circoli ricreativi, chiese, cappelle, cinema, teatri, colonie, campeggi ed attività similari, ospizi, e/o ricoveri per anziani, istituti per portatori di handicap mentali o fisici, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività connessa alle finalità del contraente comprese aziende agricole. E' compresa l'organizzazione di recite, lotterie, mostre, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti sotto la direzione, e/o sorveglianza e/o responsabilità del contraente. La garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche, o comunque da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti di cui il Contraente ne debba rispondere. La garanzia vale anche nei locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità del Contraente. Si prende atto che parte degli allievi/borsisti per fare esercitazioni pratiche, si recano presso terzi siano essi Aziende e/o Enti Pubblici. La garanzia è operante anche in queste sedi distaccate per la Responsabilità civile che potrebbe derivare al contraente. Si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante al contraente dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.

#### **14) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI I**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

#### **15) Premio e sua regolazione**

Il Contraente al perfezionamento della presente polizza, fornirà alla Società il numero complessivo degli addetti, quale risulta dalle sue scritture ufficiali, suddiviso fra le categorie di:

- Volontari e cooperanti, con contratto registrato presso il Ministero degli Affari esteri, in base agli elenchi SISCOS;
- Operatori, borsisti, dipendenti, famigliari, ospiti per i quali farà fede la data di arrivo della comunicazione di iscrizione alla SISCOS
- Organismi / Associazioni, la presente copertura viene prestata sul numeri di persone dichiarate dalla Contraente come di seguito specificato, Consiglieri d'Amministrazione, Dipendenti, Collaboratori, Volontari, Corsisti. La garanzia vale per tutti gli aderenti in base alle dichiarazioni della Contraente. La Contraente si impegna a tenere i registri ove vengono annotate le persone aderenti e delle quali deve rispondere, si impegna inoltre a comunicare alla fine di ogni annualità le variazioni intervenute ai fini della regolazione del premio in base alle effettive persone assicurate. Per questa partita verrà emessa apposita appendice per ogni Organismo da parte della compagnia.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa a cura del Contraente verrà predisposto prospetto dal quale si evincano, sulla base delle scritture ufficiali, le persone che mese per mese abbiano iniziato e/o cessato di prestare servizio. Sarà cura della società, al ricevimento di tale prospetto, provvedere all'emissione di apposito atto di regolazione del premio, incrementando, mese per mese, il numero degli addetti presenti al mese precedente con il numero di quelli inclusi a nuovo, e diminuendolo del numero di quelli esclusi. Il premio consuntivo verrà determinato applicando alla somma degli addetti presenti in garanzia per ciascun mese, 1/12 del premio annuo, quantificato in Euro 9,60 lorde pro capite.

La differenza tra il premio calcolato con le modalità suesposte, ed il premio anticipato in via preventiva, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.

#### **16) Premio minimo**

Il premio minimo per ciascuna anno o periodo minore per il quale sarà valida la garanzia, in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 1.000,00 al lordo delle imposte.

#### **17) Modifica del termine di rispetto del pagamento dei premi**

A parziale deroga di quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione, il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio si intende elevato da quindici a trenta giorni.

#### **18) CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le JANUA LB Genova Broker di Assicurazione, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett.le JANUA CAER S.P.A. Broker di Assicurazione. L'incasso dei premi di polizza verrà effettuato per il tramite della Spett. JANUA CAER S.P.A. Broker di Assicurazione, che provvederà al versamento direttamente alla Compagnia.